

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" - e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita una Fondazione sotto la denominazione di

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI GHEDI - ETS".

La Fondazione, persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione, ai sensi e per gli effetti della Legge della Regione Lombardia n. 1 del 12.02.2003 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia", della IPAB Casa di Riposo di Ghedi, presente nella realtà ghedese quale "Ospitale Comunale", altresì detto "Infermeria Ricovero Cronici", attivo sin dalla metà degli XIX° secolo ed eretto, che successivamente assunse la denominazione di Casa di Riposo di Ghedi ONLUS.

La Fondazione ha sede legale in Ghedi (Bs), via X Giornate n. 76, eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non costituiscono modifica statutaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Ghedi (Bs).

La Fondazione utilizza -, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo adottato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta ai terzi e in generale al pubblico -, la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo corrispondente "ETS".

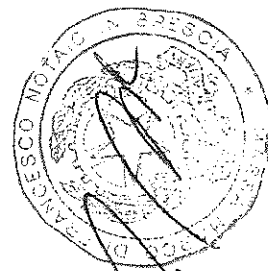
Articolo 2 - SCOPO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Ente non ha fine di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà ed utilità sociale prevalentemente nell'ambito territoriale del Comune di Ghedi.

In generale, la Fondazione ha lo scopo di tutelare la salute, di offrire un trattamento conforme alla dignità e alla libertà della persona umana nei confronti delle persone assistite, in un ambiente familiare sereno, sviluppando iniziative idonee ad evitare l'emarginazione e la solitudine dell'anziano, dell'infermo cronico e dell'inabile al lavoro.

Per l'attuazione di tale scopo la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

In particolare, l'Ente si propone esemplificativamente ma non esaustivamente:

- a) di provvedere in regime residenziale, semiresidenziale, domiciliare, all'assistenza sanitaria, assistenziale, riabilitativa, educativa, psicologica, alberghiera materiale e religiosa e di qualsiasi altro bisogno degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano domicilio prevalentemente nella provincia di Brescia e che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno;
- b) di provvedere alla fornitura delle prestazioni in regime residenziale attraverso ricovero temporaneo (ricoveri temporanei o di sollievo) o definitivo in struttura residenziale sia essa articolata in RSA che in alloggi protetti. Sono possibili, previ accordi con le strutture sanitarie competenti, ricoveri di soggetti con particolari patologie oltre a quelle indicate al precedente punto a) per i quali l'Ente si impegna a provvedere alla predisposizione degli spazi, delle attrezzature e del personale necessari;
- c) di provvedere alla fornitura di prestazioni semiresidenziali attraverso servizi quali il Centro Diurno Integrato o il Servizio di Assistenza Notturna;
- d) di prestare attività di fisiochinesiterapia e riabilitazione, di sostegno, di assistenza socio-sanitaria e di cura nell'igiene personale e lavanderia anche ai non ricoverati che accedano ai servizi della struttura; di erogare prestazioni di competenza anche a domicilio attraverso i propri operatori sanitari, assistenziali, educativi e di riabilitazione, nonché alla fornitura di pasti a domicilio agli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;
- e) promuovere la costituzione di un patrimonio, anche attraverso l'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili, nonché l'accettazione di liberalità *inter vivos* o *mortis causa* ed altre elargizioni; la rendita di detto patrimonio dovrà essere permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili al lavoro proficuo di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno;
- f) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità indicate alla precedente lettera e);
- g) concorrere, per quanto di propria competenza, alla definizione delle politiche sociali del Comune di Ghedi (Bs) e del territorio della Provincia di Brescia ed alla loro realizzazione;

- h) collaborare con tutti gli enti e gli organismi di volontariato che operano in campo sociale alla costruzione di una rete integrata di servizi alla popolazione anziana.

Con riferimento ai settori di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), b), c), d), h), i) e q) del D.Lgs. 117/2017, l'Ente potrà eseguire attività, esemplificativamente ma non esaustivamente:

- a) organizzando, finanziando, curando, svolgendo:
- servizi di carattere innovativo o sperimentale nell'esclusivo ambito della solidarietà sociale, con particolare riferimento ai servizi socio-sanitari non adeguatamente soddisfatti dagli interventi pubblici;
 - progetti di ricerca scientifica e sperimentazione propri o altrui nel settore della prevenzione, della diagnostica, della terapia dei soggetti anziani portatori di patologie di qualsiasi tipo;
 - attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell'essere umano, con particolare attenzione alla condizione della terza età;
 - attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi, cura delle patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
 - attività di ricerca scientifica nell'ambito del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari;
 - attività di formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di personale specializzato, o in fase di specializzazione;
 - attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse;
- b) svolgendo o coadiuvando ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa, fra cui esemplificativamente ma non esaustivamente:
- 1) sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona anziana, attraverso incontri con singoli cittadini, associazioni, gruppi di volontariato e utilizzando a tal fine tutti gli strumenti più idonei sia dal punto di vista informativo che formativo;
 - 2) formazione di personale medico, sanitario, educativo, del volontariato, nonché dei familiari delle persone seguite, dei *care givers* non professionali per migliorare la qualità della cura e dell'assistenza alle persone anziane;
 - 3) adozione di strumenti di promozione e divulgazione dei propri servizi che tengano conto della valorizzazione dei diritti dell'anziano e siano improntati a trasparenza nelle procedure, rispetto delle persone, possibilità di discussione e verifica sia da parte degli anziani che dei loro familiari;
 - 4) centri di ricerca e studio;
 - 5) centri di formazione, specializzazione, aggiornamento;
 - 6) corsi a livello universitario e specialistico, teorici e pratici nel campo delle discipline che studiano le problematiche dell'anziano;
 - 7) conferenze, convegni, tavole rotonde;
 - 8) pubblicazioni scientifiche e divulgative;
 - 9) assistenza allo studio per studenti universitari specializzandi nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;
 - 10) assistenza all'inizio dell'attività professionale per laureati specializzati nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso;
- c) operando in proprio e collaborando con terzi, soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, Accademie, Università, Enti di Ricerca, Società Scientifiche,

Ordini Professionali, Ospedali, Cliniche Private, Case Farmaceutiche, Croce Rossa, Enti senza scopo di lucro, Enti Culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine;

d) ponendosi come punto di riferimento e di raccordo informativo/operativo/tutorio di quanti operano nel campo dello studio delle discipline che studiano l'anziano e ciò mediante, a titolo esemplificativo ma non esaustivamente:

- 11) organizzazione di teleconferenze, teleconsulti;
- 12) organizzazione di interscambio informativo via internet;
- 13) redazione di pubblicazioni scientifiche;
- 14) redazione di rassegna delle pubblicazioni italiane ed estere;
- 15) promozione di iniziative legislative e amministrative;
- 16) informazioni occupazionali;
- 17) studio e discussione di casi clinici.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, come in precedenza specificato.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'Ente è privo di qualunque carattere partitico, sindacale, associazionistico dei datori di lavoro e comunque non potrà mai svolgere o aderire a manifestazioni con tale carattere.

Articolo 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili, immobili e titoli iscritti negli appositi registri degli inventari ordinati ed aggiornati attraverso un apposito sistema informatizzato per la gestione del patrimonio ed è utilizzato, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale patrimonio verrà destinato per lo svolgimento delle attività statutarie e potrà essere alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini dell'Ente, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Il valore complessivo dei beni mobili ed immobili è stato certificato da apposita perizia asseverata in occasione del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione.

Le relative variazioni risultano registrate negli appositi registri degli inventari, che verranno periodicamente aggiornati.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente derivanti dalle attività di cui all'art. 5 e 6 del D.lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

Articolo 4 – MEZZI DI FINANZIAMENTO

La Fondazione trae i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

- rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori e da acquisti mediante reimpiego di avanzi e/o utili di gestione; ai benefattori la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda anche all'esterno la memoria. È, inoltre, impegnata, nel rispetto della volontà degli stessi e quando, nel mutare dei tempi, si rendesse necessaria una destinazione diversa da quella originaria dal lascito elargito, a scegliere la destinazione più affine alle volontà del benefattore;
- rette corrisposte dagli utenti privati che usufruiscono di servizi resi a titolo non gratuito;
- rette corrisposte da Enti pubblici a titolo di copertura del costo dei servizi erogati dalla fondazione;
- contributi di Enti pubblici, territoriali e non, concessi a vario titolo;
- proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari;
- ogni altro tipo di introito a seguito di programmi di intervento ed iniziative sia assistenziali che educative promosse dall'Ente, anche se derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del dlgs. 117/17;
- ogni altro tipo di introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;
- proventi derivati dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione può detenere la proprietà dei beni immobili e mobili.

Articolo 5 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

Le cariche, per il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, sono elettive ed hanno durata di cinque anni - a decorrere dalla data di insediamento.

L'Organo di revisione dura in carica un triennio dalla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'organo di controllo e i Revisori potranno essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

Articolo 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, che presentino i necessari requisiti di onorabilità.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e rimangono in carica fino alla nomina dei successori; essi sono designati:

- 1) 2 Consiglieri dal Sindaco del Comune di Ghedi (Bs); tale nomina, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 117/17 si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pubblica Amministrazione
- 2) 1 consigliere, in persona del Presidente della Consulta del Volontariato di

Ghedi – o suo Delegato permanente. Qualora non fosse più presente la Consulta del Volontariato di Ghedi, la scelta verrà demandata al Sindaco tra i soggetti che hanno presentato la loro candidatura;

3) un consigliere nominato dal Parroco Pro-tempore di Ghedi (Bs);

4) un consigliere nominato dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori, anche tra i propri membri.

Articolo 7 – DECADENZA - SOSTITUZIONE

I membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi:

- a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità, sancite dalla legge;
- in caso di grave violazione delle norme statutarie;
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al Patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione.

Qualora venga meno un membro del Consiglio, rispettivamente il Sindaco, il Presidente della Consulta del Volontariato di Ghedi, nel caso di venuta meno del suo delegato, il Parroco o la Consulta degli Esperti e dei Benefattori, in base ai medesimi criteri della nomina del membro venuto meno, provvederanno alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di dimissioni. Nel caso venga meno il Presidente della Consulta del Volontariato di Ghedi, si attenderà la nomina del suo successore; qualora questi non venga designato, o qualora la Consulta del Volontariato di Ghedi cessi, entro quarantacinque giorni il membro del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza verrà individuato per cooptazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni del Presidente e di ogni altro membro non hanno effetto fino a quando il Consiglio non ne abbia preso atto.

L'incarico dei nuovi Membri così nominati scadrà insieme agli altri al termine dell'originario quinquennio.

Articolo 8 – POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare:

- delibera i Programmi della Fondazione;
- approva il Bilancio di Esercizio;
- delibera l'accettazione di Contributi, donazioni e lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- delibera in merito al contrarre mutui;
- provvede alla nomina del Presidente;
- provvede alla nomina del Membro o dei Membri dell'Organo di revisione;
- delibera il Regolamento di organizzazione ed amministrazione;
- delibera i regolamenti interni;
- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli già spettantigli per statuto;
- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende;
- delibera in merito alle controversie e alle liti di qualunque tipo e natura;

- delibera eventuali modifiche od integrazioni statutarie.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dal successivo art. 7, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio;
- su richiesta scritta motivata di almeno tre Consiglieri.
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno tre giorni prima della riunione tramite posta elettronica; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire ventiquattro ore prima con le modalità di cui sopra.

Sempre per motivazioni di urgenza il Consiglio, per decisione unanime dei suoi componenti, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche tramite collegamento da remoto di uno o più dei suoi componenti, che garantisca la partecipazione per l'intera durata della seduta.

Il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è tenuto dal Presidente il quale si avvale, quale segretario, del direttore. I verbali sono firmati da entrambi.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Articolo 9 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta convocata e presieduta dal Consigliere più anziano d'età, elegge - fra i Membri nominati dal Sindaco pro-tempore - a maggioranza assoluta, il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento. È sostituito dal Consigliere più anziano d'età nei casi di assenza o temporaneo impedimento.

Il Presidente, con proprio provvedimento, nomina il Direttore e gli eventuali Dirigenti Responsabili dei vari servizi, determinandone gli obiettivi ed il trattamento economico.

Il Presidente esercita infine i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adotta in caso di urgenza i provvedimenti da lui ritenuti opportuni, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di delegare ai Consiglieri, al Direttore o ad altri Dipendenti della Fondazione, le attribuzioni ed i poteri a lui spettanti.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 10 – CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI

La Consulta degli Esperti è composta dai Membri del Consiglio

d'Amministrazione uscente nonché dai membri dei precedenti Consigli di Amministrazione della Fondazione, non riconfermati all'interno del Consiglio stesso;

- Persone fisiche o giuridiche (rappresentate queste ultime dai loro legali rappresentanti o loro delegati), che si rendano benefattori della Fondazione sulla base dei criteri di ammissione stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e che, inizialmente, vengono individuati in donazioni, in denaro o natura, di valore non inferiore ad euro 5.000.

La Consulta degli Esperti e dei Benefattori è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si riunisce:

- quando riunita dal Presidente della Fondazione per dare consigli ed esprimere pareri sulla gestione della Fondazione;
- ogni quinquennio per nominare, a maggioranza dei presenti, il suo Consigliere;
- quando necessario per provvedere all'eventuale sostituzione del Consigliere di sua spettanza venuto meno.

Articolo 11 – ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche "monocratico", è previsto obbligatoriamente dall'articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017, sue proroghe, modifiche ed integrazioni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

È prevista la facoltà per la Fondazione di riunire in un unico organo le funzioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del d. Lgs. 117/2017 o in ragione della costituzione di patrimoni destinati.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La delibera di nomina determina anche il compenso dell'organo di controllo, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti-legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 1995, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 336 e comunque in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

L'Organo di controllo deve essere informato delle riunioni del Consiglio di

Amministrazione nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per i consiglieri.

L'Organo di Controllo deve essere invitato e partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio consuntivo e, su invito, alle sedute che hanno ad oggetto questioni di rilevanza contabile e/o patrimoniale.

Può essere invitato dal Presidente o da almeno due Consiglieri a partecipare, senza diritto di voto, alle altre riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, l'Organo di controllo:

a) può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;

b) deve pronunciarsi in merito al bilancio consuntivo con apposita relazione scritta, da presentare in Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere riconfermato per il triennio immediatamente successivo.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile ovvero se il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ricorrono i requisiti previsti dalla legge, deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 – IL DIRETTORE

Il Direttore è il responsabile della gestione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio; gli compete l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione del Bilancio di cui ai successivi artt. 11 e 12. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da Contratto di diritto privato avente durata massima di cinque anni, rinnovabile, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

L'incarico di Direttore è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma.

Articolo 14 – ESERCIZIO, SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI

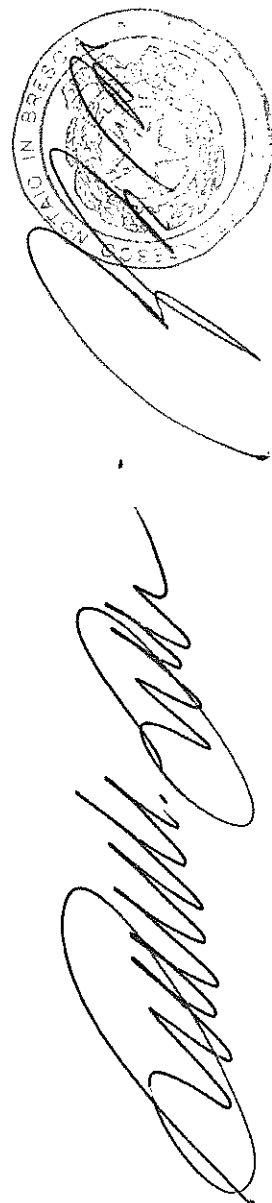
L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le scritture contabili della Fondazione debbono essere tenute secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e le altre disposizioni vigenti in materia tributaria.

Articolo 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO

Entro un periodo non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, presentato dal Presidente, e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

È possibile ricorrere ad un maggior termine di approvazione, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedono particolari esigenze. In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione di missione le ragioni della dilazione.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo o del Revisore, qualora nominato.



L'avanzo di esercizio deve essere portato ad incremento del patrimonio netto e concorre alla realizzazione dei fini istituzionali.

Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, non è ammessa la distribuzione del patrimonio netto fra i consiglieri di amministrazione o altri soggetti, anche in forma indiretta.

Entro il mese di novembre viene predisposto un Conto Economico di Previsione dell'anno successivo che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare entro il mese di dicembre.

Art. 16 – DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglimento

La durata dell'Ente è illimitata.

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze previsti per le modifiche statutarie.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 e ss. del C.C.

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 in linea con gli scopi statutari, ad altri enti del Terzo settore caratterizzati dal perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza, con priorità nell'ambito territoriale del Comune di Ghedi salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di estinzione dell'Ente per qualunque causa, il personale sarà trasferito a detta altra organizzazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Detto ente subentrerà all'Ente in ogni rapporto attivo e passivo.

Nel caso di estinzione, l'Ente si estinguerà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il fatto estintivo. Nell'intervallo si provvede:

- a) a portare a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;
- b) a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un liquidatore nella persona di un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale.

In apposita riunione il Consiglio di Amministrazione:

- a) prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione presentatogli dal Liquidatore;
- b) dispone la destinazione del Patrimonio e dei Fondi presenti (depurati delle passività ed incrementati delle attività conseguite).

Articolo 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'acronimo ETS acquisirà piena efficacia, integrando automaticamente la denominazione, solo a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e successivamente al decorso dei termini di cui all'art. 104, comma II del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 18 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice civile in tema di Fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive emanate in materia di Enti Terzo Settore.